TRIBUNALE DI MILANO
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA
SEZIONE A

Il giudice designato, dott. Pierluigi Perrotti, nel procedimento cautelare recante il numero di ruolo sopra indicato, promosso da

MEDIASET PREMIUM S.P.A., con gli avv.ti Stefano Previti, Giuseppe Rossi, Alessandro La Rosa e Vincenzo Colarocco

- RICORRENTE -

CONTRO

ALESSANDRO ORLANDO, con l'avv. Fabio Pisapia

- RESISTENTE -

E CONTRO

TELECOM ITALIA S.P.A., con l'avv. Romano Valentini

VODAFONE OMNITEL N.V., con l'avv. Paolo Lazzarino

FASTWEB S.P.A., con l'avv. Antonio Donvito

TISCALI ITALIA S.P.A., con gli avv.ti Cristiano Cincotti, Gabriele Racugno e Maddalena Palladino

H3G S.P.A., con l'avv. Stefania De Michele

WIND TELECOMUNICAZIONI S.P.A., con l'avv. Gualtiero Luca Dragotti

- RESISTENTI -

CON L'INTERVENTO VOLONTARIO DI

ASSOTELECOMUNICAZIONI – ASSTEL, con gli avv.ti Roberto Valenti e Sara Balice

- TERZO INTERVENUTO -

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

1. Con ricorso depositato in data 27.5.2016 Mediaset Premium s.p.a. esponeva di essere titolare dei diritti esclusivi di trasmissione in diretta su piattaforma digitale a pagamento delle partite di calcio del Campionato italiano di Serie A giocate da alcune delle principali squadre disputanti il torneo, nonché delle partite di calcio della Uefa Champions League per le stagioni 2015/2016, 2016/2017 e 2017/2018. Era inoltre titolare dei marchi italiani *Mediaset Premium*

Firmato Da: GAROFALO CARMELO Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: deeee - Firmato Da: PERROTTI PIERLUIGI Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: c8988

e *Premium Calcio* registrati, rispettivamente, con il n. 1607043 in data 17.9.2014 e con il n. 1337708 in data 17.9.2010. Il Portale Calcion – da ultimo operante mediante il nome a dominio calcion.at – aveva messo a disposizione in live streaming numerosi flussi audiovisivi estratti dalle proprie trasmissioni e relativi a partite coperte dalle predette esclusive. La vicenda aveva formato oggetto anche di un'indagine in sede penale che aveva consentito di accertare che il titolare e gestore del Portale era Alessandro Orlando. La presente iniziativa cautelare era stata preceduta da numerose segnalazioni all'AgCom che, in accoglimento delle istanze volta per volta presentate, aveva ordinato l'oscuramento dei siti implicati, tra i quali calcion.be, calcion.xyz, calcion.co, calcion.in e calcion.md. Le condotte illecite di Orlando costituivano una violazione dei diritti esclusivi e dei marchi sopra indicati. I fornitori dei servizi di accesso ad internet Telecom Italia s.p.a., Vodafone Omnitel n.v., Fastweb s.p.a., Tiscali Italia s.p.a., H3G s.p.a. e Wind Telecomunicazioni s.p.a. erano chiamati in causa al fine di impedire ogni ulteriore accesso al Portale Calcion da parte degli utenti finali.

Concludeva chiedendo che fosse inibito ad Orlando l'ulteriore diffusione in qualsiasi forma delle trasmissioni coperte dai diritti di esclusiva nonché ogni ulteriore utilizzo dei marchi *Mediaset Premium* e *Premium Calcio*. Chiedeva inoltre che fosse ordinato agli altri resistenti di adottare tutte le misure tecniche occorrenti ad impedire ai destinatari dei propri servizi l'accesso al sito con nome a dominio calcion.at e a tutti gli *alias* calcion, indipendentemente dal suffisso della registrazione, nonché agli indirizzi IP ad essi associati, con l'impegno di comunicare gli *alias* e gli indirizzi IP ai fornitori a propria cura e sotto la propria responsabilità, il tutto con fissazione di penale e pubblicazione del provvedimento.

Le parti resistenti si costituivano con memorie difensive depositate il 30.6 – 1.7.2016.

Orlando in via pregiudiziale di rito eccepiva l'incompetenza territoriale del Tribunale di Milano ed il suo difetto di legittimazione passiva, poiché non vi erano adeguate evidenze di un suo effettivo coinvolgimento. In ogni caso non vi era l'urgenza di provvedere poiché i siti *Calcion* erano stati tutti già oscurati con provvedimenti dell'AgCom o dell'Autorità giudiziaria ed in quanto non era in corso alcuna attività illecita, in particolare su calcion.at.

Telecom, Vodafone, Fastweb, Tiscali, H3G e Wind evidenziavano in primo luogo l'omessa indicazione delle domande da proporre nel successivo giudizio di merito. Sottolineavano che la richiesta di Mediaset Premium si collocava al di fuori dei limiti dell'attuale sistema di tutela della proprietà intellettuale, poiché in caso di accoglimento si sarebbe dato ingresso ad

Firmato Da: GAROFALO CARMELO Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: deeee - Firmato Da: PERROTTI PIERLUIGI Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: c8988

un'inibitoria in bianco, con il conseguente obbligo per i fornitori di servizi di *mere conduit* di svolgere attività di vigilanza e di escludere l'accesso a contenuti non già su ordine del giudice o dell'autorità amministrativa ma su indicazione di un semplice soggetto privato. Rilevavano la mancanza di attualità della lamentata violazione con riferimento agli *alias* di *Calcion* e la difficoltà di identificazione univoca degli IP associati al DNS calcion.at. Era inoltre già noto che sugli IP indicati da Mediaset Premium fossero presenti siti internet riferibili a soggetti terzi dai contenuti leciti. Evidenziavano anche il difetto di *periculum in mora*, poiché la stessa ricorrente riferiva di essere a conoscenza dell'attività del Portale Calcion già dal 2013.

Concludevano chiedendo il rigetto del ricorso o, in via gradata, la limitazione dell'inibitoria al solo sito calcion.at, e in ogni caso senza la fissazione di penale, soprattutto in relazione alla denegata ipotesi della concessione di un provvedimento dai contenuti più estesi e aderente alle richieste svolte da Mediaset Premium.

Con atto di intervento volontario depositato in data 5.7.2016 si costituiva Assotelecomunicazioni – AssTel, ribadendo ragioni difensive analoghe a quelle svolte da fornitori dei servizi di accesso ad internet e supportando quindi tutte le loro richieste conclusive.

All'esito della discussione tenutasi all'udienza del 13.7.2015 il Tribunale si riservava la decisione.

2. Seguendo l'ordine logico delle questioni sottoposte al vaglio di questo giudice, devono essere preventivamente esaminate le eccezioni di carattere preliminare sollevate dai resistenti.

2.1. Sul profilo della competenza è sufficiente rilevare che alcuni resistenti – Telecom Italia, Fastweb e H3G – hanno la propria sede in comuni ricompresi nel territorio di pertinenza di questo Ufficio giudiziario. L'indubbia connessione delle domande proposte dal ricorrente è pertanto idonea a radicare la competenza di questo Tribunale.

2.2. L'eccezione di inammissibilità del ricorso per difetto di legittimazione passiva di Orlando si ancora alla affermazione di totale estraneità rispetto ai fatti di causa, profilo che a ben vedere attiene al merito della controversia e che verrà quindi esaminata unitariamente ad altri aspetti in tema di sussistenza del *fumus boni iuris*.

2.3. Quanto alla mancata indicazione delle domande da proporre nel giudizio di merito, il ricorso mira all'emissione di misure cautelari interamente anticipatorie e come tali idonee ad assicurare, quanto meno in via astratta, una piena tutela ai diritti azionati dal ricorrente, senza onere di introduzione di un successivo giudizio di merito. Diversamente opinando, in una pro-

Firmato Da: GAROFALO CARMELO Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: deeee - Firmato Da: PERROTTI PIERLUIGI Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: c8988

spettiva di conservazione dell'efficacia degli atti, diventa comunque agevole constatare che il successivo instaurando giudizio di merito presenterebbe un oggetto sostanzialmente coincidente con quello delineato nella presente fase cautelare.

3. Il Tribunale ritiene che vi siano adeguati elementi probatori a riprova dell'esistenza delle violazioni lamentate dal ricorrente e della loro ascrivibilità ad Orlando.

La perizia tecnica allegata da parte ricorrente offre ampi riscontri in ordine ai contenuti reperibili sui vari siti denominati *Calcion*, in particolare e da ultimo anche sul sito calcion.at, consistenti in snapshot dello schermo del computer mentre sono in corso di visualizzazione in live streaming le partite di calcio trasmesse da Mediaset Premium, il cui logo è peraltro ben visibile a riprova certa della provenienza originaria del flusso di immagini.

La riconducibilità della titolarità del *domain name* calcion.at a Orlando risulta dagli atti di indagine compiuti dalle autorità requirenti, nel contesto di una più ampia attività investigativa riferita alla trasmissione abusiva di eventi sportivi, in cui è coinvolto anche il c.d. Portale Calcion. In questa sede sono difatti emersi plurimi elementi indiziari in ordine al ruolo ricoperto da Alessandro Orlando quale organizzatore e gestore dell'attività del predetto portale, e quindi anche dei siti attraverso i quali il Portale risulta poi raggiungibile e operante.

Si richiamano integralmente i contenuti della annotazione del Nucleo speciale per la radiodiffusione e l'editoria della Guardia di Finanza datata 1.7.2015, contenuti peraltro recepiti *in toto* anche nel decreto di sequestro preventivo emesso in data 2.12.2015 dal Tribunale di Roma nel procedimento penale a carico dello stesso Alessandro Orlando.

4. Diverse e più articolate sono invece le valutazioni in ordine alle domande svolte da Mediaset Premium nei confronti dei fornitori dei servizi di accesso ad internet.

4.1. Per quanto concerne il *domain name* calcion.at sussiste il fumus boni iuris di accoglibilità della richiesta rivolta all'emanazione di un ordine ex artt. 14 e 17, d. lgs. n. 70/2003.

Si richiama quanto appena osservato ai fini dell'accertamento dell'illecito commesso da Orlando, ribadendo che sul sito calcion.at sono stati da ultimo visualizzabili, a partire da febbraio 2016, le trasmissioni oggetto di diritti esclusivi di Mediaset Premium. Ai sensi degli artt. 14 e 17, d. lgs. n. 70/2003, vi sono pertanto le condizioni per esigere dai prestatori del servizio di accesso ad internet chiamati in causa la predisposizione di tutte le attività tecniche occorrenti ad impedire ai propri clienti / destinatari dei servizi l'ulteriore accesso al DNS calcion.at.

4.2. L'iniziativa cautelare di Mediaset Premium ha però un contenuto ben più ampio, poiché

Firmato Da: GAROFALO CARMELO Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: deeee - Firmato Da: PERROTTI PIERLUIGI Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: c8988

mira ad estendere il predetto ordine anche a tutti gli *alias* del sito *Calcion*, indipendentemente dal suffisso di registrazione, e agli indirizzi IP collegati, con l'attribuzione alla stessa ricorrente del compito di identificarli e di segnalarli agli ISP, sotto la propria diretta responsabilità.

I fornitori dei servizi di accesso ad internet chiamati in causa e l'Associazione di categoria hanno esposto le loro forti preoccupazioni in ordine al rischio di addivenire in via interpretativa ad una modifica strutturale del sistema di tutela delineato dal già citato d. lgs n. 70/2003, emanato in conformità alle puntuali indicazioni della Direttiva CE n. 31/2000.

L'accoglimento delle domande della ricorrente porterebbe infatti all'introduzione, in via surrettizia, di un obbligo di vigilanza sul contenuto delle informazioni rese accessibili dagli ISP estraneo alla disciplina vigente, fondata invece sul principio opposto di irresponsabilità del fornitore di servizi di *mere conduit*, sancito dagli artt. 17, d. lgs. n. 70/2003, e 15, Direttiva CE n. 31/2000.

La ricorrente prospetta la propria richiesta in termini tali da consentire, in astratto, il potenziale superamento di tale obiezione, poiché si assumerebbe l'onere di segnalazione e la piena responsabilità per le indicazioni date, senza quindi imporre alle resistenti alcun dovere di sorveglianza o di ricerca di contenuti illeciti.

Questo primo profilo di contestazione appare quindi potenzialmente superabile.

4.3. La richiesta è tuttavia inammissibile poiché sembra in contrasto con alcuni principi fondamentali vigenti in materia processuale.

In primo luogo si ravvisa una carenza di interesse ad agire, in difetto della evidenza di una lesione dei diritti del ricorrente compiuta mediante siti internet diversi e ulteriori rispetto a quelli specificamente indicati in ricorso.

L'estensione ai c.d. alias, ovvero qualsiasi sito con la stessa radice calcion, si riferisce infatti a siti non ancora registrati, quindi allo stato inesistenti e dei quali si ignora giocoforza il possibile contenuto.

Manca quindi l'attualità della lesione lamentata da Mediaset Premium, poiché allo stato degli atti non sussiste riscontro della effettiva attivazione di nuovi DNS calcion con suffissi di registrazione diversi da .at o da quelli già fatti oggetto di sequestro in sede penale o di oscuramento con delibere AgCom. Non c'è peraltro alcuna certezza sui contenuti che potranno essere ospitati in futuro da tali siti, se e quando saranno attivati.

4.4. Il provvedimento richiesto, ove concesso, sarebbe peraltro privo di autosufficienza, poi-

Firmato Da: GAROFALO CARMELO Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: deeee - Firmato Da: PERROTTI PIERLUIGI Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: c8988

ché demanderebbe ad un soggetto privato la verifica in ordine ai contenuti delle nuove pagine web ai fini dell'eventuale ricomprensione delle stesse nel perimetro dell'accertamento di illiceità compiuto dall'autorità giudiziaria. Come già rilevato sopra, non sarebbe allora imposta alle società resistenti alcuna attività di ricerca e/o vigilanza poiché la ricorrente si assumerebbe per intero il compito e la responsabilità di individuare e segnalare i siti. Nondimeno, l'ordinamento vigente non sembra consentire di attribuire ad una parte privata la qualifica di organo delegato in via permanente dal giudice al riempimento del contenuto precettivo di un proprio provvedimento.

4.5. Da ultimo, ogni possibile contestazione da parte dei resistenti in ordine alla eventuale imprecisione delle indicazioni pervenute da Mediaset Premium dovrebbe essere risolta con un incidente di esecuzione, nelle forme previste dall'art. 669duodecies c.p.c.. È tuttavia evidente che la valutazione delle obiezioni degli ISP riferite ai contenuti di nuovi siti non sembra che si possa esaurire in una mera puntualizzazione delle modalità attuative, poiché rischia di diventare una rinnovazione – non consentita – dell'accertamento giudiziale sulla illiceità della condotta.

In altri termini, potrebbero insorgere controversie – a titolo esemplificativo e non esaustivo – sulla esistenza, consistenza ed attualità della violazione ovvero sulla validità e persuasività delle prove offerte da Mediaset Premium a supporto della sua segnalazione: tutte questioni che, a ben vedere, incidono sulla verifica dell'effettiva esistenza di una violazione e che non possono degradare a semplici problematiche sulle modalità di esecuzione.

4.6. Tutte le considerazioni che precedono valgono anche con riferimento alla richiesta di oscuramento degli indirizzi IP.

Si deve aggiungere che è già acclarato che tali indirizzi IP attualmente ospitano altri siti, diversi da calcion, riconducibili a soggetti terzi ed estranei al giudizio e dai contenuti verosimilmente del tutto leciti. Tale circostanza risulta dalla richiamata informativa di reato del Nucleo Speciale Frodi Tecnologiche e trova conferma anche nelle verifiche tecniche compiute da alcune delle parti in causa.

Sul punto si pone quindi anche il problema di un adeguato bilanciamento tra l'esigenza di tutela dei diritti di proprietà intellettuale e di altri diritti fondamentali quali la libertà d'impresa, il diritto all'informazione e alla libera manifestazione del pensiero.

4.7. Tutti gli argomenti sin qui illustrati appaiono aderenti alle indicazioni della più recente

Firmato Da: GAROFALO CARMELO Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: deeee - Firmato Da: PERROTTI PIERLUIGI Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: c8988

giurisprudenza comunitaria in materia

La Corte di Giustizia UE ha chiarito che il fornitore dei servizi di accesso ad internet è un intermediario i cui servizi sono necessariamente utilizzati per la violazione del diritto d'autore, poiché rende di fatto possibile ai propri abbonati qualsiasi trasmissione internet. La direttiva CE n. 2001/29 ha stabilito che le misure che gli Stati membri sono tenuti ad adottare abbiano l'obiettivo non solo di far cessare le violazioni inferte al diritto d'autore o ai diritti connessi ma altresì di prevenirle. Allo stesso tempo la Corte ha però chiarito che "*le misure adottate dal fornitore di accesso ad Internet devono essere rigorosamente mirate, nel senso che devono servire a porre fine alla violazione arrecata da parte di un terzo al diritto d'autore o a un diritto connesso, senza pregiudizio degli utenti di Internet che ricorrono ai servizi di tale fornitore al fine di accedere lecitamente ad informazioni. Nel caso contrario, l'ingerenza di detto fornitore di accesso nella libertà di informazione di tali utenti sarebbe ingiustificata alla luce dell'obiettivo perseguito*". (cfr. Sentenza C-314/12, *Telekabel*).

4.8. Il Tribunale è peraltro ben consapevole della natura sfuggente e mutevole delle condotte illecite contestate da Mediaset Premium. Dagli atti di causa emerge come nell'arco di tre anni il Portale Calcion sia stato continuamente spostato con cambi repentini su vari *domain name*, diversificati solo per il suffisso di registrazione, allo scopo di continuare a rendere fruibile il medesimo servizio illecito di riproduzione non autorizzata della trasmissione delle partite di calcio di serie A e Champions League.

Allo stato sono stati censiti i siti calcion con estensione .me, .eu, .tv, .md, .in, .co, .pw, .xyz, .be e, da ultimo, .at.

L'illecito è quindi molto insidioso, nonché difficile e oneroso da contrastare.

Tuttavia, per quanto è dato conoscere sulla base degli atti di causa, anche l'AgCom – competente in sede amministrativa – e la giurisdizione penale sinora hanno adottato provvedimenti restrittivi riferiti sempre (e soltanto) a DNS specifici e individuati, offrendo così ulteriore conferma della odierna impossibilità di accordare agli aventi diritto una tutela "in bianco", basata su di un accertamento differito e delegato allo stesso soggetto richiedente.

Queste sono le considerazioni che il Tribunale ritiene allo stato di svolgere, tenuto conto anche dei limiti della cognizione sommaria propri della presente fase d'urgenza.

5. Quanto al *periculum in mora*, anche se l'attività del c.d. Portale Calcion è nota già da settembre 2013, il trasferimento dei contenuti illeciti sul DNS calcion.at è stato monitorato per la

Firmato Da: GAROFALO CARMELO Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: deeee - Firmato Da: PERROTTI PIERLUIGI Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: c8988

prima volta soltanto a febbraio 2016 e risultava ancora in corso alla data di presentazione del ricorso.

Non vi è dubbio che la trasmissione abusiva delle partite di calcio in live streaming su internet effettuata in contemporanea alla diffusione da parte del titolare dei diritti sulla piattaforma televisiva digitale sia una fonte di grave ed irreparabile pregiudizio per Mediaset Premium. Da un punto di vista generale costituisce infatti una macroscopica lesione della sua immagine commerciale e, in termini più puntuali, introduce un elemento di forte dissuasione alla stipula o al rinnovo degli abbonamenti, con evidenti ricadute anche sulla capacità di attrarre investimenti pubblicitari.

6. Alla luce delle considerazioni sin qui svolte il ricorso proposto da Mediaset Premium deve essere accolto integralmente in relazione alle richieste svolte nei confronti di Orlando, al quale pertanto si inibisce ogni ulteriore reiterazione delle condotte illecite indicate, con la fissazione di una penale nella misura indicata in dispositivo.

Quanto agli ISP, la domanda è accolta soltanto in relazione all'emanazione di un ordine rivolto ad impedire ai loro abbonati la facoltà di ulteriore accesso al sito calcion.at, con termine di adempimento entro dieci giorni dalla comunicazione del presente provvedimento – ritenuto ragionevole in relazione alle attività tecniche occorrenti – e con la fissazione di una penale solo per il caso di ritardo nell'ottemperanza al comando cautelare.

Tutte le altre richieste cautelari della ricorrente vengono invece respinte.

7. Le spese seguono il criterio della soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, con i seguenti temperamenti.

In relazione al rapporto processuale tra Mediaset Premium e le società resistenti fornitrici dei servizi di accesso ad internet, vi sono giusti motivi per l'integrale compensazione.

In relazione alla richiesta di oscuramento del sito calcion.at la chiamata in causa è necessitata, poiché l'ordine deve provenire dall'autorità amministrativa o dal giudice, ferma restando la libera scelta da parte dell'avente diritto della sede di tutela.

Quanto alle altre richieste cautelari, è stato posto un tema giuridico nuovo e di portata generale sul quale non risultano ad oggi precedenti editi che abbiano contribuito ad un inquadramento sistematico della questione.

Si precisa che nulla viene statuito sulle spese in relazione alla posizione del terzo AssTel poiché, come già chiarito, questi ha limitato la portata del proprio intervento ad una mera adesio-

Firmato Da: GAROFALO CARMELO Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: deeee - Firmato Da: PERROTTI PIERLUIGI Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: c8988

ne alle difese delle società resistenti.

PQM

Il Tribunale, provvedendo in via cautelare e d'urgenza, ogni altra istanza ed eccezione disattesa accoglie in parte il ricorso proposto Mediaset Premium s.p.a. e per l'effetto:

- inibisce ad Alessandro Orlando ogni ulteriore comunicazione o messa a disposizione del pubblico, in qualsiasi forma e con qualunque mezzo, dei prodotti audiovisivi di titolarità di Mediaset Premium s.p.a. meglio identificati in ricorso nonché ogni ulteriore utilizzazione, in qualsiasi forma e con qualunque mezzo, dei marchi *Mediaset Premium* e *Premium Calcio* di titolarità della ricorrente;
- fissa nei confronti di Alessandro Orlando la penale di Euro 25.000,00 per ogni eventuale violazione del presente provvedimento e di Euro 5.000,00 per ogni giorno di ritardo nella sua esecuzione;
- ordina a Telecom Italia s.p.a., Vodafone Omnitel n.v., Fastweb s.p.a., Tiscali Italia s.p.a., H3G s.p.a. e Wind Telecomunicazioni s.p.a. l'adozione entro dieci giorni dalla comunicazione del presente provvedimento di tutti gli interventi tecnici occorrenti ad impedire ai destinatari dei propri servizi ogni ulteriore accesso al sito internet con nome a dominio calcion.at;
- fissa nei confronti di Telecom Italia s.p.a., Vodafone Omnitel n.v., Fastweb s.p.a., Tiscali Italia s.p.a., H3G s.p.a. e Wind Telecomunicazioni s.p.a. la penale di Euro 5.000,00 per ogni giorno di ritardo nella esecuzione del presente provvedimento;
- respinge le ulteriori richieste cautelari svolte da Mediaset Premium s.p.a.;
- condanna Alessandro Orlando al pagamento delle spese di lite, liquidate in complessivi Euro 8.050,00, di cui € 7.000,00 per compenso delle prestazioni professionali forensi e Euro 1.050,00 per rimborso forfettario delle spese generali, oltre Iva e Cp se e per quanto dovuti, a favore di Mediaset Premium s.p.a;
- compensa interamente le spese di lite tra Mediaset Premium s.p.a. e Telecom Italia s.p.a., Vodafone Omnitel n.v., Fastweb s.p.a., Tiscali Italia s.p.a., H3G s.p.a., Wind Telecomunicazioni s.p.a. e Assotelecomunicazioni – ASSTEL.

Milano, 27 luglio 2016.

Il giudice designato
(*dott. Pierluigi Perrotti*)

Firmato Da: GAROFALO CARMELO Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: deeee - Firmato Da: PERROTTI PIERLUIGI Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: c8988